

aprile 2009 trasferimento in capo al
**Consorzio dei rapporti di lavoro del
Personale di Intesa Sanpaolo S.p.A.**
**operante presso il ramo d'Azienda
identificato ai sensi**

dell'art. 2112 del codice civile.

Gli Stati membri esentano le prestazioni di servizi effettuate da un gruppo di soggetti passivi nei confronti dei membri del gruppo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) il gruppo stesso è stabilito nella Comunità.**

Parlamento Europeo, atto modificativo alla Direttiva 2006/112/CE, art. 137 ter – Testo approvato, 25 sett. 2008

LL

regime fiscale in essere sino al 31 dicembre 2008 sanciva l'esenzione dall'IVA delle prestazioni di servizi di carattere ausiliario effettuate da società facenti parte di Gruppi bancari in favore di società appartenenti ai Gruppi medesimi. [..omissis...]

La legge Finanziaria 2008 ha disposto l'abrogazione dell'accennato regime dell'IVA infragrupo [..omissis...] a partire dal 1° gennaio 2009, sebbene il Governo potesse recepire l'Istituto del "gruppo IVA" previsto dalla Direttiva 2006/112/CE (art.11), che consente di considerare non rilevanti ai fini IVA tutte le operazioni effettuate all'interno del medesimo gruppo societario. Nonostante le formali assicurazioni fornite dal Governo all'ABI durante lo scorso autunno, nessuna ulteriore proroga dell'abolizione dell'IVA infragrupo è stata disposta, né risulta avviata alcuna iniziativa per introdurre anche nel nostro paese (come già è avvenuto in molti Stati membri dell'Unione Europea) l'istituto comunitario del "gruppo IVA", con ciò indebolendo di fatto la competitività del nostro sistema bancario.

Contestualmente è stato però introdotto un regime di esenzione per le prestazioni effettuate nei confronti dei consorziati da parte di consorzi, società consortili e società cooperative con funzioni consortili.

Lo scenario finale domestico, così come venutosi a delineare, impone di assumere scelte organizzative improcrastinabili che garantiscano l'invarianza dei richiamati impatti di natura fiscale, salvaguardando al contempo la continuità operativa e di processo del Gruppo Intesa Sanpaolo senza decadimento degli attuali standard qualitativi.

Q

uesto è il motivo dell'operazione di trasferimento di ramo d'Azienda presso la nuova Società Consortile esposto dalla Direzione di Intesa Sanpaolo S.p.A. l'11 marzo scorso,

nella lettera di comunicazione agli Organi di Coordinamento delle Rappresentanze Sindacali Aziendali e all'ABI. **L'operazione si è di fatto avviata il 23 marzo 2009 con la sigla dell'accordo da parte delle parti sociali.**

Abbiamo preferito riportare il testo della lettera di intenti piuttosto che quello dell'accordo semplicemente perché redatto in stile meno burocratico, ma le finalità sono identiche.

Seguono la descrizione delle conseguenze giuridiche, economiche sociali e delle misure previste nei confronti dei lavoratori.

Dalla lettura della premessa non parrebbero esserci secondi fini né altre possibilità di agire affinché i Gruppi Bancari possano raccogliere quanto è loro consentito dalla Legge al fine di evitare una pesan-

te imposizione fiscale: si pensi che per il solo Gruppo Intesa Sanpaolo l'abrogazione della esenzione al pagamento dell'IVA sulle fatturazioni infragrupo si concretizza, per l'esercizio 2009, in un esborso stimato in circa 212 milioni di Euro.

L'operazione raccoglierebbe quindi, secondo la Direzione dell'Azienda, esclusivamente esigenze di carattere fiscale e non industriale.

Quasi certamente sì nell'immediato, ma in futuro?

L'operazione, pare inoltre lasciar intendere la lettera della Direzione, si sarebbe anche potuta evitare qualora il Governo italiano avesse raccolto la normativa Europea sulla materia e introdotto l'istituto del "gruppo IVA" già presente in alcuni stati membri.

E' proprio così ?

E quanto dista il futuro?



e avrete la pazienza di seguirci, parafrasando un noto conduttore televisivo rinomato per gli approfondimenti che conduce nei suoi servizi,

Vi raccontiamo una storia...

ma l'IVA versata non si può dedurre?

Innanzitutto va detto che i protagonisti di questa storia non sono le sole Banche ma anche le Società di Assicurazione e poi viene da chiedersi perché questa riforma fiscale rischia di essere così costosa per Banche e Assicurazioni: le Aziende non possono portare in detrazione l'IVA che pagano?

Il filo di Arianna che ci permetterà di non perderci lungo la strada è la VI DIRETTIVA EUROPEA IVA, n. 2006/112/CE del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'Imposta sul Valore Aggiunto.

L'art. 167 della 2006/112/CE scrive che **“Il diritto a detrazione sorge quando l'imposta detraibile diventa esigibile”**.

Ed il precedente art. 135 stabilisce quali sono le attività per le quali NON è prevista l'esigibilità dell'IVA: **tra queste sono ricomprese praticamente tutte le attività finanziarie e assicurative poste in essere da Banche e Società di Assicurazione.**

Questo significa che **Banche ed Assicurazioni non possono detrarre l'IVA che pagano per le lavorazioni che svolgono per produrre il servizio che vendono.** Tanto per fare un esempio diventa difficile scaricare l'IVA sulle fatturazioni dei consulenti.

Banche ed Assicurazioni non possono quindi neppure scaricare l'IVA sulle fatture emesse all'interno del Gruppo per la ripartizione dei costi tra le diverse aziende del gruppo stesso (cosiddette fatturazioni Infragrupo).

Tale regime era già in vigore in Italia sin dal 1972 (D.P.R. 633) ma i Gruppi Bancari ed Assicurativi ne furono favorevolmente esclusi con la Legge 13 maggio 1999, n. 133 molto probabilmente per compensarli del contributo che avrebbero dato al Governo in prossimità dell'anno 2000 e del passaggio all'euro. I Gruppi non finanziari, per esempio continuarono ad essere soggetti all'IVA sulle fatturazioni infragrupo, ma non vendendo servizi esenti, furono e restano meno colpiti dall'imposizione potendola portare a loro scarico.

Il problema comunque non è sentito solo in Italia e nel 2006 interviene l'Europa con la Sesta Direttiva IVA numerata appunto 2006/112/CE dove all'art. 132 comma f) sono fissate le condizioni di esenzione per le prestazioni di servizi all'interno di un Gruppo che eserciti attività esenti secondo quanto previsto dal citato art. 135.

In sostanza la regola si concretizza nel fatto che i servizi devono essere forniti da associazioni autonome che si limitano ad esigere dai loro membri l'esatto rimborso delle spese sostenute.

Il fornitore del servizio esente si identifica quindi con la forma societaria della **Società Consortile o Cooperativa con funzioni consortili.**

La VI Direttiva IVA entra in vigore il 1° gennaio 2007 ed il termine ultimo per il recepimento è fissato al 1° gennaio 2008.

La vigente legislazione italiana si discosta dalle disposizioni europee più nella forma che nella sostanza (i servizi esenti all'interno dei Gruppi Bancari e Assicurativi non sono forniti da Società Consortili) ma il diritto comunitario impone agli Stati membri di rispettare in maniera rigorosa disposizioni e termini per il recepimento delle direttive.

Le regole europee sono probabilmente fissate nel tentativo di evitare che l'esenzione IVA nella fatturazione infragrupo diventi motivo di elusione fiscale utilizzandolo ad esempio per il trasferimento di utili da territori ad elevata fiscalità verso aree caratterizzate da una minore pressione fiscale o sia facile mezzo per il trasferimento di componenti di reddito da società in utile a società con perdite pregresse: **autorizzare operazioni della specie ad aziende del gruppo individuate in modo puntuale facilita il controllo del rispetto delle regole.**

L'allora Governo Prodi quindi, con la legge finanziaria per il 2008 (n. 244 del 24/12/2007) abroga, con l'art. 1 (comma 261 e seguenti) e con decorrenza 1° luglio 2008, le disposizioni già introdotte con la legge 133 del 13/5/99.

Le operazioni effettuate all'interno del medesimo gruppo possono quindi continuare ad essere considerate non rilevanti ai fini IVA a patto che si seguano regole precise.

L'accoglimento della VI Direttiva IVA introduce nell'ordinamento italiano, ancorchè in accezione ristretta rispetto ad altri paesi UE, la "disciplina dei servizi infragruppo" che, come stabilito dall'art. 11 individua il Gruppo – costituito da persone giuridiche economicamente cointeressate con sede nel territorio dello Stato membro - come unico soggetto fiscale passivo.

1° gennaio 2009: una data non prevista?

A seguito della pubblicazione della legge finanziaria 2008 ABI e ANIA prendono immediati contatti con il Governo per sollecitare lo slittamento della decorrenza fissata all'art. 1 dal 1° luglio 2008 al 1° luglio 2009, affinché le imprese realizzino le necessarie riorganizzazioni.

Con il decreto-legge n. 112 del 25/6/2008 il successivo Governo Berlusconi accoglie in parte le richieste delle categorie fissando la nuova decorrenza al 1° gennaio 2009.

E il 3 luglio 2008 e la Presidente di Confindustria plaude al posticipo nel corso di un intervento presso le Commissioni riunite Bilancio e Finanza della Camera dei Deputati.

La data del 1° gennaio 2009 è quindi tutt'altro che una sorpresa ma frutto di mesi di serrate trattative tra Governo e Associazioni di categoria: le aziende hanno altri 6 mesi di tempo oltre i 6 già trascorsi per mettere a punto organizzazione, piani, strategie.

Intanto il 31/10/2008 l'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 414/E ricalca la disposizione comunitaria esprimendosi in merito alle prestazioni di ser-

vizi effettuate nei confronti dei consorziati o soci da consorzi, società consortili e cooperative con funzioni consortili.

Società consortile: ma che problema c'è?

L'Agenzia delle Entrate apre la possibilità alle aziende di continuare ad evitare il pagamento dell'IVA infragruppo a patto che:

- fornitore dei servizi siano società consortili o società cooperative con funzioni consortili;
- tali associazioni si limitino ad esigere dai loro membri l'esatto rimborso dei costi imputabili alle prestazioni dei servizi resi;
- detti consorzi siano costituiti da soggetti con limitato diritto alla detrazione (come lo sono le imprese finanziarie).

Il processo di esenzione dal pagamento dell'IVA infragruppo sembrerebbe quindi solo burocraticamente legato alla costituzione di una Società Consortile che **per poter proseguire a fornire prestazioni esenti deve continuare ad essere parte del Gruppo**; la normativa IVA Europea sembra fornire alle imprese finanziarie un forte incentivo ad internalizzare le fasi produttive per minimizzare l'esborso dell'IVA.

Il Futuro dei dipendenti nel Consorzio non dovrebbe quindi correre alcun rischio.

Questo oggi, o meglio appena ieri, perché...

Leggi, regolamenti e direttive non sono entità spersonalizzate: sono meditate e scritte da persone che le promulgano per ideologia, etica, politica e interesse e cambiano e si evolvono sotto le proposte di gruppi di persone che nutrono comuni interessi economici, politici, finanziari e industriali.

La Direttiva 2006/112/CE fu emanata nonostante i limiti in essa insiti che avrebbero indotto limitazioni alla competizione nel settore della produzione dei servizi bancari e assicurativi e frenato la localizzazione/delocalizzazione dei servizi finanziari tra i paesi.

La commissione europea per l'armonizzazione del sistema comune d'imposta sul valore aggiunto tra i

paesi della Comunità si rimise immediatamente al lavoro e a marzo 2008 presentò al Consiglio dell'Unione Europea una proposta di modifica della VI Direttiva relativamente al trattamento dei costi assicurativi e finanziari.

Il testo della proposta è stato emendato e approvato dal Parlamento Europeo il 25 settembre 2008.

Del gruppo di lavoro IVA BusinessEurope, anche denominato VAT Group (*Value Added Tax Group*), fanno parte per l'Italia uomini e donne di Confindustria, ABI e ANIA, e altrettante persone partecipano ai lavori in rappresentanza degli altri Stati membri.

25 settembre 2008
Territorialità del Gruppo: un nuovo concetto

Con la risoluzione del 25/9/2008 il Parlamento Europeo presenta alcune modifiche alla 2006/112/CE e introduce una sfumatura nel concetto di "gruppo".

Il gruppo non è più solo quello considerato all'art. 11, ovvero persone giuridiche stabilite all'interno dello Stato membro ma, come recita il NUOVO art. 137 ter "il gruppo è stabilito nella Comunità". E' INTRODOTTO NELLA LEGISLAZIONE UN NUOVO CONCETTO DI TERRITORIALITA'

Mentre l'art. 11 scrive che ogni Stato membro può considerare come unico soggetto passivo le persone STABILITE NEL TERRITORIO DELLO STESSO STATO MEMBRO (che siano giuridicamente indipendenti ma tra loro vincolate da rapporti finanziari economici ed organizzativi), il nuovo 137 ter statuisce che IL GRUPPO E' STABILITO NELLA COMUNITA'.

Con buona pace DEL VINCOLO DELLA SEDE ITALIANA DI UNA SOCIETA' DI SERVIZI ?

Che sia questo il punto che tanto preme all'Azienda quando sollecita al Governo il recepimento del "gruppo IVA" previsto dalla normativa Europea?

Nella proposta originaria di modifica l'art. 2 della VI Direttiva fissava la data del 31 dicembre 2009 (*domani, ndr*) per il raccoglimento delle disposizioni da parte degli Stati membri: il testo approvato elide tale data giustificandone l'accoglimento immediato con le benefiche ricadute della ristrutturazione di cui potrà godere il consumatore finale.

Sono escluse delocalizzazioni all'estero

Recepita questa norma rientrerà certamente il rischio che le attività vengano delocalizzate all'estero, pratica che tra l'altro non si sta rivelando così remunerativa per le aziende italiane e straniere che l'hanno sperimentata, specie se rapportata con la qualità del lavoro.

Molto più semplicemente saranno le Sedi delle società ad essere spostate nei paesi ove sono in vigo-

re contratti collettivi maggiormente favorevoli per le aziende, facendo ricadere, in futuro, i dipendenti nella direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006 che recentemente non ha avuto approvazione per un numero risicato di voti, la cosiddetta direttiva Bolkestein.

A poche ore dall'annuncio della costruzione delle due Torri di Brasov, ai piedi delle Alpi Transilvaniche, la Direzione ha decisamente escluso la delocalizzazione di attività attualmente svolte in Italia

In effetti domani sarà logisticamente molto più semplice mantenere l'alta qualità del lavoro italiano spostando semplicemente la Sede della nuova Società Consortile in Romania.

Quale Governo avrà la forza morale per impedire tale passaggio dal momento che la Società Consortile, per sua nativa caratteristica, non producendo utili, è uno scarsissimo contribuente fiscale?

Tra l'altro i dipendenti, anche qualora fosse fatta salva la parte contrattuale, perderebbero probabilmente il foro italiano di competenza, in caso di cause giudiziarie nei confronti della Società.

Finale con sorpresa: un colpo da maestri

Servizi esenti: un problema per le aziende?

Sempre dalla lettura delle modifiche della 2006/112/CE risulta che l'esenzione dei servizi finanziari dall'IVA porta ai gruppi bancari e assicurativi alcuni svantaggi.

Come abbiamo già spiegato nel primo capitolo "Il diritto a detrazione sorge quando l'imposta detraibile diventa esigibile" significando con questo che se il servizio al consumatore finale non è imponibile (come non lo sono attualmente i servizi finanziari) l'inevitabile IVA pagata su alcune inevitabili spese soggette per il confezionamento dei servizi stessi non può essere scaricata da Banche e Assicurazioni.

In alcuni Stati membri (Francia, Germania, Estonia) l'Amministrazione finanziaria offre la possibilità alle Banche di poter procedere alla tassazione dei servizi resi alle imprese: opzione che consente il recupero dell'IVA almeno sulle spese sostenute per l'erogazione di servizi al segmento business.

Ma in ottica di "armonizzazione" è bene fissare delle regole affinché tutte le Aziende di tutti gli Stati Comunitari possano godere delle medesime opportunità.

Il cerchio si chiude

Ecco allora intervenire il nuovo art. 137 bis che prevede che "A decorrere dall'1/1/2012 gli stati membri accordano ai soggetti passivi, CASO PER CASO, il diritto di optare per l'imposizione di UNO dei servizi esenti di cui all'art. 135".

Dal 2012 quindi i Gruppi Bancari e Assicurativi negozieranno con i Governi, CASO PER CASO, quale servizio fornire al consumatore finale assoggettandolo ad IVA ottenendone in cambio la possibilità di portare in deduzione l'IVA sugli acquisti inerenti la produzione di quel servizio (consulenze, software, hardware, materiali di consumo)

Il servizio fornito dalla Società Consortile si troverebbe improvvisamente in competizione rispetto allo stesso servizio fornito da società esterne e le Aziende del Gruppo potrebbero non avere più motivo per continuare a servirsi del Consorzio stesso.

2012 La nostra Società Consortile nata sotto i migliori auspici di esclusiva motivazione fiscale, la cui Sede, per sopravvenute esigenze organizzative è già stata spostata in un Paese con una più favorevole Contrattazione Nazionale di Categoria ed i cui dipendenti, a suo tempo ceduti ai sensi dell'art. 2112 del codice civile si sono visti garantiti sino alla scadenza naturale del contratto, ovvero il 31/12/2010, non può fare altro che ristrutturarsi. Almeno il ramo d'azienda inerente le attività di produzione del servizio ora soggetto ad imposizione deve essere incorporato: come Consorzio le fatture non sono soggette ad IVA e quindi l'imposta non può essere applicata e recuperata dal consumatore finale impedendo il business della detrazione dell'IVA pagata sugli acquisti. Lo scorporo avviene con la formula di una nuova "cessione di ramo d'azienda" nei confronti di una nuova Società NON consortile costituita ex novo. I lavoratori, grazie all'accordo del 2009, potrebbero rientrare nella Capogruppo, dove però non esiste più una attività equivalente: con un nuovo accordo che supera il precedente vengono nuovamente ceduti, questa volta senza clausole sul rientro e senza garanzie sul mantenimento del contratto delle imprese del credito. La nuova Azienda entra sul mercato in concorrenza diretta con altre Aziende esterne per la fornitura di servizi allo stesso Gruppo del quale fa parte. Se le capacità politiche e manageriali le permettono di produrre utili sopravvive, se perde denaro, nella migliore delle ipotesi è la cassa integrazione.

**Signori, grazie di averci seguito.
La Storia è finita: ha vinto il Mercato.**

Le conclusioni di questo lavoro (2012) sono frutto di libere deduzioni. Non lo sono però le possibilità di intervento sulla delocalizzazione all'estero delle Sedi sociali di aziende che si mantengono comunque all'interno del gruppo o la possibilità di assoggettare ad imponibilità operazioni finanziarie attualmente esenti. Le argomentazioni sono tratte dopo la lettura di uno studio sull'IVA comunitaria commissionato dalla Compagnia di San Paolo all'Università di Pavia nel 2007 che, per motivi di copyright non abbiamo l'autorizzazione a diffondere.

Il «cambiamento», un sostantivo che espone un banale dato di fatto raffrontando una situazione in momenti successivi è stato innalzato, dalle contemporanee leggi di mercato, a dignità filosofica, tacciando di arretratezza coloro che ne rifiutano l'inevitabilità ed il semplice fine a sé stesso - perché così non è mai - e ne richiedono l'associazione ad analisi puntuali sui suoi risvolti sociali.

Documentazione a cura Cub-Sallca Intesa Sanpaolo

C.U.B.-S.A.L.L.C.A. *Credito e Assicurazioni*

www.sallcacub.org

sallca.cub@sallcacub.org

Sede Legale: Milano - Viale Lombardia 20; tel. 02/70631804-02/70634875; fax 02/70602409

Sede Operativa: Torino - Corso Marconi 34; tel. 011/655454; fax 011/6680433